

Edizione di venerdì 23 settembre 2016

AGEVOLAZIONI

[Nuovi chiarimenti Iva per l'assegnazione agevolata](#)

di Sandro Cerato

PENALE TRIBUTARIO

[Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte e sequestro preventivo](#)

di Luigi Ferrajoli

IVA

[Presupposti per la non imponibilità IVA degli acconti all'esportazione](#)

di Marco Peirolo

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Il Tribunale svizzero si pronuncia sulle richieste di informazioni](#)

di Roberto Bianchi

AGEVOLAZIONI

[Bonus investimenti nel Mezzogiorno: pronta la check list riepilogativa](#)

di Giovanna Greco

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)

di Andrea Valiotto

AGEVOLAZIONI

Nuovi chiarimenti Iva per l'assegnazione agevolata

di Sandro Cerato

Nella recente circolare n. 37/E del 16 settembre scorso, in cui l'Agenzia ha fornito **nuovi chiarimenti in tema di assegnazione e cessione agevolata dei beni ai soci**, un ampio spazio è dedicato anche ai **chiarimenti in materia di Iva**, ed in particolare ai seguenti aspetti:

- **determinazione della base imponibile Iva** con il criterio del “costo di acquisto”;
- **rettifica della detrazione** per le assegnazioni escluse dal campo di applicazione dell’Iva.

In merito al primo aspetto, già con la circolare n. 26/E/2016 l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che per la determinazione della base imponibile Iva delle assegnazioni è necessario aver riguardo alle indicazioni contenute nell’articolo 13, comma 2, lett. c), del D.P.R. 633/1972, secondo cui **si deve fare riferimento al criterio costituito “dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni”**, e ciò in ottemperanza alle disposizioni comunitarie (articolo 74 della Direttiva 112/2006). L’applicazione del criterio in questione implica, come già affermato nella circolare n. 26/E, che **la base imponibile Iva non deve ricoprendere il “ricarico” che normalmente si applica nel caso di vendita del bene nel mercato**, dovendo invece “attualizzare” il costo di acquisto al momento della cessione. Sul punto la circolare 37/E precisa quanto segue:

- **in assenza di un prezzo di acquisto**, come potrebbe accadere ad esempio nell’ipotesi di un fabbricato non acquistato da terzi ma costruito dal soggetto che intende assegnarlo, la base imponibile deve riferirsi al costo di acquisto di beni simili;
- **non è mai possibile ricorrere al valore di mercato del bene**, pena la violazione dell’articolo 13, comma 2, lett. c), del D.P.R. 633/1972, ispirato al principio comunitario che aveva ritenuto non legittimo il ricorso a tale valore (espresso nella sentenza della Corte di Giustizia UE 3 maggio 2013, causa C-142/12).

Infine, la circolare 37/E riprende quanto già affermato nella circolare n. 26/E, vale a dire che **il costo di acquisto deve essere aumentato delle spese incrementative sostenute durante il periodo di possesso**, semprechè l’imposta sia stata detratta, mentre deve essere diminuito del deprezzamento subito dal bene. In relazione a tale ultimo aspetto, **l’Agenzia ritiene che il deprezzamento deve essere calcolato di volta in volta tenendo conto delle variabili rilevanti in base alla tipologia del bene**, non essendo possibile individuare un criterio oggettivo applicabile in via generale.

Passando alla **rettifica della detrazione**, l’assegnazione esente di un bene immobile può

comportare la necessità di operare la rettifica in relazione ai **decimi mancanti al compimento del decennio rispetto al momento dell'acquisto**, tenendo conto anche dell'imposta detratta in caso di successivo sostenimento di spese incrementative sul bene stesso. Nella circolare n. 37/E si aggiunge che **la medesima rettifica della detrazione si rende necessaria** non solo per le assegnazioni esenti ma **anche per quelle che avvengono fuori campo Iva**, ovviamente **limitatamente all'imposta detratta sulle spese incrementative** ed a condizione che non siano trascorsi dieci anni rispetto all'ultimazione dei lavori. La stessa circolare precisa poi che l'assegnazione avviene fuori campo Iva quando il bene è stato acquistato "senza Iva", ossia nei seguenti casi:

- acquisto presso un privato;
- acquisto prima del 1° gennaio 1973 (data di entrata in vigore dell'Iva);
- acquisto senza detrazione integrale dell'imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2 del D.P.R. 633/1972.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

The advertisement features a blue and white design with a large blue banner at the top containing the text "Master di specializzazione". Below this, the main title "IVA NAZIONALE ED ESTERA" is prominently displayed in large blue letters. Underneath the title, two locations are listed: "Milano" and "Verona". In the top right corner, there is a graphic element consisting of three blue arrows pointing to the right.

PENALE TRIBUTARIO

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte e sequestro preventivo

di Luigi Ferrajoli

In materia di reati tributari, l'applicabilità del **sequestro preventivo** finalizzato alla confisca per equivalente continua a essere oggetto di attenzione giurisprudenziale da parte del Supremo Giudice di legittimità.

In particolare, con **la sentenza n. 30582 depositata in data 19 luglio 2016**, la Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, si è occupata del ricorso avverso la misura in esame proposto da un soggetto indagato per associazione a delinquere e per i reati di cui agli articoli 2 e 8 del D.Lgs. 74/2000.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha preliminarmente sottolineato come il Tribunale del riesame avesse ritenuto con certezza che nel patrimonio della società non erano rinvenibili i **proventi dell'attività illecita** (“*il profitto derivante dal risparmio fiscale non era destinato a rimanere nelle casse societarie, bensì ad essere suddiviso tra i sodali, come effettivamente accaduto... Il Tribunale ha dunque ritenuto, proprio sulla scorta del compendio probatorio esaminato, che le utilità in questione fossero confluite direttamente dalle casse delle società alle tasche degli indagati (organi amministrativi di esse e loro sodali)*”).

Oltre tutto, il Tribunale aveva ritenuto che la disponibilità dei conti e dei beni immobili deve intendersi caratterizzata da poteri di fatto corrispondenti al **diritto di proprietà**, che nel caso del conto corrente deve essere ravvisata in *re ipsa* per il solo fatto dell'intestazione del medesimo. Per quanto concerne infine il **quantum oggetto di sequestro**, il Tribunale aveva ritenuto legittimo un vincolo reale per l'intero ammontare, nei confronti di uno qualsiasi dei concorrenti, trattandosi di reati plurisoggettivi, anche nell'ipotesi in cui esso non sia transitato nel suo patrimonio e sia stato materialmente appreso da altri.

La Corte di Cassazione, valutata la motivazione del Tribunale, ha dunque rigettato il ricorso proposto dall'indagato, osservando innanzitutto che il richiamo operato dal ricorrente stesso alla **sentenza “Gubert”** del 2014 dovesse essere parametrato al caso in esame. Si ricorda, a tale proposito, che la questione sottesa alla citata sentenza riguardava la possibilità o meno di disporre il sequestro preventivo finalizzato alla **confisca diretta o per equivalente** nei confronti di beni di una persona giuridica per violazioni tributarie commesse dal legale rappresentante di essa ovvero da altro organo sociale.

Secondo il Giudice di legittimità, “*il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto*

contenuti in quell'arresto... giungendo attraverso un percorso argomentativo logico, non contraddittorio e coerente con il dato fattuale, neppure contestato nella sua storicità – alla conclusione della concreta impossibilità che l'illecito profitto fosse integralmente rinvenibile nelle casse della società utilizzate per porre in essere il programma criminoso del sodalizio”.

Alla luce di ciò, la Corte di Cassazione ha dunque statuito che “*il Tribunale ha dato conto dei motivi per i quali ha ritenuto che le entrate illecite degli enti siano state direttamente apprese dagli organi amministrativi degli stessi e dai loro sodali, così giustificando il ricorso all'istituto applicato, conformemente ai principi formulati dalle Sezioni Unite di questa corte nella richiamata sentenza n. 10194 del 2014, Gubert*”.

Proprio nel richiamo alla menzionata sentenza, la Corte ha sottolineato che la misura intende colpire il profitto, anche per equivalente, del reato di cui all'**articolo 11 del D.Lgs. 74/2000** (sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte), che deve essere individuato nella riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio su cui il Fisco ha diritto di soddisfarsi “*e, quindi, nella somma di denaro la cui sottrazione all'erario viene perseguita, non importa se con esito favorevole o meno, attesa la struttura di pericolo del reato*”.

La Cassazione, sulla scorta del principio affermato nel richiamato provvedimento, per cui è legittimo il **sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente** dei beni costituenti profitto illecito anche quando l'impossibilità del loro reperimento sia soltanto transitoria e reversibile, purché sussistente al momento della richiesta e dell'adozione della misura, ha ritenuto che il ragionamento del Tribunale, secondo cui le somme erano transitate “*dalle casse sociali alle tasche degli indagati*” fosse fondato.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DI DIRITTO PENALE TRIBUTARIO ►►

CON LUIGI FERRAJOLI

Milano dal 18 ottobre



IVA

Presupposti per la non imponibilità IVA degli acconti all'esportazione

di Marco Peirolo

Il pagamento **anticipato**, in tutto o in parte, del corrispettivo integra il **momento di effettuazione** delle operazioni rilevanti ai fini IVA, vale a dire quelle che soddisfano i presupposti oggettivo, soggettivo e territoriale.

Tale evento, cioè il pagamento anticipato, totale o parziale, del prezzo, assume **rilevanza "sostanziale"**, in quanto idoneo, di per sé, ad integrare il momento impositivo e, quindi, anche l'esigibilità dell'imposta. L'articolo 6, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972 prevede, infatti, che la cessione o la prestazione si considera effettuata qualora, "**anteriormente al verificarsi degli eventi**" che individuano il momento di effettuazione "ordinario", ovvero "**indipendentemente da essi**", venga emessa fattura o abbia luogo il pagamento totale o parziale del corrispettivo; ovviamente, in tali ipotesi, l'operazione si considera effettuata "**limitatamente all'importo fatturato o pagato**".

Gli acconti relativi a cessioni all'esportazione incassati anteriormente alla data di trasporto/spedizione all'estero dei beni beneficiano del regime di non imponibilità IVA, in quanto **giuridicamente e direttamente dipendenti da un unico contratto** avente per oggetto cessioni di beni all'esportazione non imponibili ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 (R.M. 18 aprile 1975, n. 525446 e R.M. 7 settembre 1998, n. 125/E).

Ai fini della non imponibilità, il cedente è tenuto ad osservare le seguenti formalità:

- al **momento dell'incasso di ciascun acconto** deve essere emessa (e, successivamente, registrata) la fattura, con l'indicazione che si tratta di operazione non imponibile *ex articolo 8, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972;*
- al **momento della spedizione all'estero dei beni** deve essere emessa (e, successivamente, registrata) la fattura riepilogativa della cessione, anch'essa non imponibile, con l'indicazione del prezzo complessivamente fatturato e degli estremi, anche di registrazione, di tutte le fatture già emesse in relazione all'incasso degli acconti.

Poiché l'obbligo di registrazione della fattura riepilogativa può comportare la **duplicazione del volume d'affari** relativo alle cessioni all'esportazione per le quali siano stati pagati acconti, detta fattura riepilogativa, ancorché soggetta a registrazione (R.M. n. 125/E/1998, *cit.*):

- concorre alla formazione del volume d'affari **limitatamente all'eventuale saldo** del corrispettivo;
- non concorre alla formazione del volume d'affari qualora il corrispettivo dell'esportazione sia già stato **integralmente pagato mediante gli acconti**. In quest'ultimo caso, la fattura riepilogativa emessa dal cedente, che assolve esclusivamente la funzione di documentazione dell'operazione ai fini dell'espletamento delle formalità doganali, deve essere registrata in separata colonna del registro delle fatture emesse.

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 456 del 1° dicembre 2008, affinché un'operazione configuri una cessione all'esportazione "diretta" ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 è irrilevante la circostanza che l'invio al di fuori della UE dei beni oggetto della cessione avvenga **dopo il passaggio di proprietà e l'emissione della fattura d'acconto**. La consegna differita non è, quindi, idonea ad escludere il regime di non imponibilità applicato all'acconto e da applicare al saldo.

La giurisprudenza comunitaria ha costantemente specificato che l'aconto assume rilevanza ai fini IVA, nella specie con lo stesso regime previsto per l'operazione non ancora eseguita con il trasporto/spedizione del bene o con l'ultimazione del servizio, se il pagamento anticipato è collegato, **prospetticamente**, ad una operazione concreta e reale. A tal fine, tutti gli elementi che qualificano la futura cessione o prestazione devono essere già noti alle parti e, al momento del versamento dell'aconto, è richiesto che i beni o servizi oggetto dell'operazione siano **individuati in modo specifico e, quindi, non generico** (Corte di giustizia, 13 marzo 2014, causa C-107/13; Id., 7 marzo 2013, causa C-19/12; Id., 16 dicembre 2010, causa C-270/09; Id., 21 febbraio 2006, causa C-419/02).

Tali indicazioni valgono anche per gli acconti all'esportazione, con l'ulteriore osservazione – desumibile dalla posizione espressa dalla Suprema Corte nella sentenza n. 10606 del 22 maggio 2015 – che, ai fini della non imponibilità, non è sufficiente che i pagamenti anticipati del corrispettivo abbiano per oggetto beni specificamente individuati, giuridicamente e direttamente dipendenti da un unico contratto relativo ad una cessione all'esportazione, se gli stessi beni sono stati **immessi in consumo nel territorio nazionale prima del loro invio all'estero**. Secondo i giudici di legittimità, l'ipotesi descritta si verifica nel caso del macchinario realizzato dal fornitore nazionale per conto del cliente non residente se, una volta ultimato, viene consegnato in Italia in conto deposito ad una società del gruppo, vale a dire in base ad un titolo non traslativo della proprietà che ne determina il "consumo".

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

Bologna Milano



FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Il Tribunale svizzero si pronuncia sulle richieste di informazioni

di Roberto Bianchi

La conseguente coniugazione delle **"rogatorie raggruppate"**, perfezionate dall'amministrazione finanziaria degli Stati Uniti d'America nei confronti della *Confédération Suisse*, è rappresentata dalle **"domande di gruppo"** formulate dalle **nazioni Europee**. La campagna per avversare i frodatori fiscali internazionali rappresenta l'ultimo *step* del **percorso di repressione tributaria** messo in atto dal **fisco svizzero**, successivamente a quelli avverso gli istituti di credito e le loro maestranze. Di conseguenza le banche svizzere, chiamate a fornire all'**amministrazione finanziaria elvetica** le informazioni richieste dagli **uffici tributari statunitensi** afferenti i loro correntisti, corredano tali dati con quelli concernenti i **dipendenti** che hanno servito tale clientela, segnalando anche i **soggetti** che hanno svolto **mansioni meramente operative**. Il **25 agosto 2016** il **Tribunale amministrativo federale** ha smentito l'**Amministrazione federale** delle **contribuzioni** convenendo che, sia i subordinati sia gli *ex subalterni*, hanno il **diritto di ricorrere** avverso la decisione dell'amministrazione finanziaria elvetica – condivisa dagli istituti di credito d'oltralpe – di **inviare all'amministrazione finanziaria** degli **Stati Uniti d'America** anche i **dati afferenti il personale** coinvolto. Tuttavia l'amministrazione federale delle contribuzioni non ha gettato la spugna e ha presentato il proprio ricorso al Tribunale federale, con l'obiettivo di assicurare la divulgazione dei nominativi delle maestranze appartenenti agli istituti di credito correlati a una moltitudine di documenti riferibili ai **frodatori tributari yankee**. Anche questa controversia è stata recapitata al **Tribunale federale elvetico** il quale ha recentemente depositato una **sentenza** che ha recepito quanto sostenuto dall'**amministrazione federale delle contribuzioni** – smentendo il Tribunale amministrativo federale elvetico, che aveva tentato di bloccare la richiesta di informazioni su un cliente olandese di UBS – concedendo il via libera alla condivisione delle informazioni con i Paesi Bassi.

Successivamente alle determinazioni relative alle **"domande raggruppate"** provenienti dagli **Stati Uniti d'America**, il **Tribunale federale elvetico** è stato chiamato a pronunciarsi a fronte di una **domanda di gruppo** inoltrata dall'**Olanda**, nella quale si richiedeva all'**amministrazione finanziaria elvetica** di ottenere **informazioni** afferenti i **contribuenti residenti** nei **paesi bassi** che hanno scelto di non rispondere, totalmente o parzialmente, alla comunicazione con la quale **UBS** li esortava a dimostrare di avere in essere posizioni tributarie regolarmente emerse nel proprio paese di residenza. L'Amministrazione finanziaria olandese aveva pertanto confezionato un **«modello di comportamento»**, nel rispetto di quanto previsto dalla **disciplina federale** sull'**assistenza internazionale in materia tributaria**.

L'**amministrazione finanziaria olandese** ha utilizzato questa istanza come un **moderno "cavallo di Troia"**, richiedendo le informazioni bancarie relative ai **clienti UBS** che non avevano fornito

una **risposta esaustiva** alla comunicazione proveniente da “*Union Bank of Switzerland*” a sua volta incalzata da “*Swiss Financial Market Supervisory Authority*”.

Va ricordato che, il 21 marzo 2016, il **Tribunale amministrativo federale elvetico ha accolto il ricorso** di un **contribuente olandese**, ritenendo che gli **strumenti convenzionali** fra la Svizzera e l’Olanda non fossero sufficientemente chiari per favorire **l'accoglimento** delle **domande raggruppate**. Ma il Tribunale federale il **12 settembre 2016** è addivenuto alla differente conclusione secondo la quale gli **accordi fra Svizzera e Olanda** dispongono che il **nome del contribuente estero**, che è oggetto di un’**indagine tributaria estera** e, di conseguenza di una **rogatoria internazionale** inviata all’amministrazione finanziaria elvetica, **non debba inevitabilmente essere identificato**. È sufficiente che questo soggetto possa essere individuato con ragionevole certezza come facente parte di una ben definita tipologia di soggetti. È tuttavia necessario, in questi frangenti, definire in modo chiaro e preciso il cosiddetto **“modello di comportamento”** associato a una determinata **categoria di contribuenti** in maniera tale che i **soggetti che si vengono a trovare** all’interno dei **limiti** definiti attraverso il **modello**, vengano inevitabilmente **segnalati**.

Pertanto fra qualche settimana l’Agenzia delle Entrate olandese otterrà le notizie concernenti i contribuenti fiscalmente domiciliati in Olanda che avevano omesso di informare UBS dell’avvenuta regolarizzazione tributaria delle loro posizioni bancarie elvetiche. **Analogia sorte** si avrà per la speculare rogatoria olandese afferente i **correntisti** di un altrettanto prestigioso **istituto di credito svizzero**.

La sentenza menzionata avrà rilevanza anche per le **domande raggruppate** che potrebbero essere **inoltrate** nei prossimi mesi da parte delle **amministrazioni finanziarie di altre Nazioni**, rientranti o non rientranti nell’Unione europea o nello spazio economico europeo. La **facoltà** di **presentare rogatorie raggruppate** è ammessa anche dal **diritto federale svizzero** e pertanto **non risultano essere attivabili** esclusivamente in **relazione** a una **convenzione** con una o più nazioni nello specifico. In merito al **nostro paese** le **domande raggruppate** sono **palesemente ammesse** ma **possono riguardare esclusivamente** gli **avvenimenti successivi al 23 febbraio 2015**, data di sottoscrizione, da parte del Governo italiano e del Consiglio federale svizzero, del protocollo che ha modificato la convenzione tra le due nazioni avverso le doppie imposizioni, entrato in vigore il 13 luglio 2016 dopo che le procedure di ratifica si sono perfezionate in entrambi i Paesi. La novellata **convenzione** pertanto è in grado di **soddisfare il vigente standard internazionale** (OCSE) sullo **scambio di informazioni su domanda**. Per il **futuro**, dal **1 gennaio 2017**, entreranno in vigore la **cooperazione spontanea** e lo **scambio automatico delle informazioni** mentre per il **recente passato** l’Amministrazione finanziaria italiana potrà fare ricorso alle **domande raggruppate**.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

Bologna Milano



AGEVOLAZIONI

Bonus investimenti nel Mezzogiorno: pronta la check list riepilogativa

di Giovanna Greco

La **Fondazione Nazionale dei Commercialisti** ha pubblicato nella sezione “strumenti di lavoro” una **check list riepilogativa** relativa al credito d’imposta per investimenti nelle regioni del Mezzogiorno, previsto dalla legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015, articolo 1, commi da 98 a 108). Il documento chiarisce quali sono i requisiti necessari per poter accedere all’agevolazione e, nello specifico, fornisce un elenco delle regioni nelle quali devono essere ubicate le strutture produttive destinatarie degli investimenti. Inoltre, la Fondazione sintetizza i **criteri da seguire per la quantificazione del credito** d’imposta di cui si può beneficiare.

Per il riconoscimento del credito si fa riferimento all’acquisizione di **beni strumentali nuovi** tra il **1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2019**, destinati a **strutture produttive collocate categoricamente nelle regioni** Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato di funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

I **beni finanziabili** sono: macchinari, impianti e attrezzature varie da destinare a strutture già esistenti o che vengono impiantate in un territorio ubicato nelle regioni sopra elencate. I beni possono essere acquistati anche tramite contratti di locazione finanziaria.

Inoltre, i beni devono essere:

- di uso durevole;
- **funzionali** rispetto all’attività svolta, la **strumentalità** è collegata alla natura del bene ossia alla sua destinazione nell’attività di riferimento;
- utilizzabili come strumenti di produzione.

Sono logicamente **esclusi**:

- beni merce;
- materiali di consumo;
- investimenti in mera sostituzione e investimenti in beni già utilizzati a qualunque titolo.

I beneficiari dell'agevolazione sono i **titolari di reddito d'impresa**, a prescindere dalla forma giuridica assunta e dalla dimensione. L'agevolazione spetta, come chiarito dalla recente circolare n. 34/E/2016, anche agli enti non commerciali. Sono **esclusi** dalla categoria dei soggetti beneficiari coloro che operano nell'industria:

- siderurgica,
- carbonifera,
- di produzione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche,
- delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture,
- della costruzione navale,

nonché i soggetti che operano nei settori finanziario, creditizio e assicurativo.

Con riferimento ai soggetti che svolgono la propria attività nei settori:

- della produzione primaria di prodotti agricoli,
- della pesca e dell'acquacoltura,
- della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura,

gli aiuti non devono eccedere i **limiti** previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato nei settori forestale e delle zone rurali, agricolo e ittico.

Il credito d'imposta è **commisurato alla quota del costo complessivo**, per ciascun progetto di investimento, nel limite massimo di:

- 1,5 milioni di euro, per le piccole imprese,
- 5 milioni di euro, per le medie imprese,
- 15 milioni di euro, per le grandi imprese,

eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato.

In merito agli investimenti effettuati tramite contratti di **locazione finanziaria**, il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni non deve comprendere le spese di manutenzione.

Il credito d'imposta si applica nella misura massima:

- del 20% per le piccole imprese;
- del 15% per le medie imprese;
- del 10% per le grandi imprese.

Per poter **fruire del beneficio** è necessaria una specifica **comunicazione all'Agenzia delle**

Entrate, che va presentata esclusivamente in via telematica da parte dei soggetti abilitati, utilizzando l'apposito modello reso disponibile con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 24 marzo scorso.

I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l'obbligo di rilasciare all'impresa richiedente sia una copia cartacea della comunicazione predisposta con l'utilizzo del *software* sia la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuta ricezione e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione. Il credito può essere **utilizzato solamente in compensazione**, presentando il modello F24 esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

I FINANZIAMENTI EUROPEI PER LE PMI ➤


Bologna Firenze Milano Roma Treviso Verona

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

La lezione di Ciampi



Alberto Spampinato

Rubbettino

Prezzo – 16,00

Pagine – 324

La dialettica politica può essere molto aspra, ma non deve impedire il dialogo sui problemi concreti: deve svolgersi con rispetto reciproco, permettere il confronto sui fatti e orientare le decisioni. L'Europa è un progetto di pace. Il ruolo delle Nazioni Unite è insostituibile. La democrazia si difende anche con le armi ma rispettando la Costituzione e senza criminalizzare l'Islam. Fare squadra. Il Mezzogiorno è una risorsa. La mafia è nemica dello sviluppo e della libertà. Questi i tratti salienti di un agile ritratto politico e umano del Presidente della Repubblica che ha fatto riscoprire agli italiani di ogni orientamento politico l'orgoglio nazionale, l'amor di patria e il senso profondo dell'unità del Paese. Un giornalista dell'Ansa, che ha seguito passo passo il Setteennato, racconta le esternazioni, gli interventi politici, i retroscena delle decisioni più delicate, le visite in Italia e all'estero, il "viaggio nella memoria". La lunga vita del Presidente emerge da ricordi e aneddoti riferiti dallo stesso Ciampi: l'infanzia a Livorno, gli studi alla Normale, lo choc dell'8 Settembre, la carriera di Governatore della Banca d'Italia, e poi di presidente del Consiglio "traghettatore" e di super ministro dell'Economia risanatore dei conti pubblici e "padre dell'Euro". Un capitolo è dedicato alla signora Franca e agli episodi che le hanno fatto guadagnare il titolo di Lady Franchezza. Un altro ai critici di Ciampi.

I segreti di Istanbul



Corrado Augias

Einaudi

Prezzo – 20,00

Pagine – 280

Per dieci secoli Costantinopoli è stata l'altra Roma. Poi, in una giornata di primavera del 1453, tutto è cambiato. Roma s'inabissava, nasceva Istanbul. Una città eterna, prodigiosa, inquieta. Un luogo del mondo dove è possibile incrociare le storie di imperatrici belle e crudeli, di sultani folli e saggi, di schiave e avventurieri. Storie piccole e grandissime ritrovate e raccontate da un autore capace, come raramente accade, di fondere in un unico sguardo sapere e meraviglia. «Il modo migliore per arrivare a Istanbul sarebbe attraversando lentamente il Mar di Marmara fino a veder apparire une incomparable silhouette de ville...». Questo libro è il racconto, potremmo forse dire il romanzo di Istanbul. Protagonista è una città eterna, prodigiosa, una città incarnata nelle sue stesse rovine. A comporre la trama sono le storie degli uomini e delle donne che l'hanno fondata, vissuta, abbandonata: storie piccole e insieme grandissime; a tenerle insieme sono le parole di un autore capace, come raramente accade, di fondere in un unico sguardo sapere e meraviglia. Per secoli Bisanzio, Costantinopoli, Istanbul, è stata una meta ricercata, talvolta frantesa, altre volte amata, sempre guardata con stupore già dalla prima apparizione del suo straordinario profilo contro il cielo d'Oriente. Quel crescente di luna, che non a caso figura sulla bandiera della Repubblica turca, è – e insieme non è – la stessa luna che possiamo vedere in un qualunque cielo notturno europeo. Come il particolare profumo della città, i suoni, i richiami dei marinai, le luci riflesse sono – e non sono – le stesse di un porto del nostro continente. A renderli diversi è quella sensazione indefinita, quel contorno avvolgente, che una volta si chiamava «esotismo» e che ancora sopravvive. Senza sottrarsi al fascino di quell'esotismo, Augias ne solleva con garbo il velo per scoprire la sostanza più autentica della città, quella che il turista non sempre può o sa cogliere. E lo fa esplorando, indagando e raccontando le storie, i luoghi, le leggende della città. Storie di imperatrici bellissime e crudeli, di sultani capaci di molta saggezza e di altrettanta follia, di avventurieri, di sognatori, di schiave che diventano regine. Storie che restituiscono significato a spazi apparentemente vuoti, che cucono insieme eventi lontanissimi nel tempo e nella geografia: Istanbul, Roma, Parigi. Ma la capacità seduttiva di Istanbul non dipende solo dalle tracce del suo passato: ha anche molto a che fare con il suo caos, la sporcizia, il fumo, le crepe, i detriti. Con la scelta, continuamente rimandata, di una vera, definitiva appartenenza. Di questa città inquieta – uno dei non molti posti che hanno contribuito a dare al mondo un

destino -, Augias ci racconta il grande passato e l'enigmatico presente, trasmettendo al lettore quel senso di incantamento che ha caratterizzato il suo primo incontro con la città e che si è rinnovato a ogni visita successiva. I segreti di Istanbul è anche questo: la storia di un innamoramento improvviso e di una continua stupefatta scoperta.

Lo scheletro nell'armadio



Somerset Maugham

Adelphi

Prezzo – 12,00

Pagine – 243

Alle vedove dei grandi scrittori tocca spesso in sorte di trasformarsi in vestali, per mantenere la memoria del caro estinto al riparo da scandali e pettegolezzi. Non è mai un compito facile, e la seconda signora Driffield lo sa bene. Se poi al momento di individuare un agiografo affidabile la scelta ricade su un uomo come Alroy Kear, astro nascente della scena letteraria, ma già noto per «essere in grado di spolpare un uomo fino all'osso, senza per questo serbargli rancore», il minimo che possa accadere è che dal passato del riverito Edward Driffield riemerga almeno un fantasma. Che ha le sembianze – inaccettabili per i frequentatori dei salotti londinesi, irresistibili per chiunque altro – di Rosie, la prima signora Driffield. Da questo spunto Maugham ha ricavato una commedia di costume divertentissima e feroce. E se alla sua uscita nel 1930 (quando chiunque riconosceva nei personaggi tutte le leggende dell'epoca, da Thomas Hardy a Hugh Walpole fino all'autore stesso nei panni della sua controfigura prediletta, il narratore Ashenden) il libro suscitò enorme scandalo, oggi viene da molti ritenuto l'opera in cui Maugham si è spinto più lontano – addirittura, sostiene Gore Vidal, fino a Jane Austen.

Mi piace camminare sui tetti



Marco Franzoso

Rizzoli

Prezzo – 19,00

Pagine – 352

Su una spiaggia alla foce del Tagliamento, una famiglia come tante trascorre l'estate tra grigliate sotto le stelle, caccia ai granchi in riva, gelati e aranciata fresca. Gianni, il padre, va e viene dalla città; Anna, la madre, passa il tempo sotto l'ombrellone, fa le parole crociate cullata dalla musica degli Abba mentre i figli giocano sul bagnasciuga. È allora che tutto cambia: un attimo, una distrazione, e la vita non sarà più la stessa. Era il 1980. Per Bruno ed Emma quello è stato l'“anno brutale”, l'anno in cui loro, i figli, si sono ritrovati a raccogliere i cocci di una famiglia distrutta e riempire i vuoti sostenendosi a vicenda, mentre i genitori e il mondo intero andavano alla deriva. Adesso sono grandi, Emma è diventata mamma, Bruno si occupa di impianti fotovoltaici e cammina sui tetti scrutando le finestre dei palazzi di fronte cercando di immaginare la vita delle altre famiglie, quelle felici. Da lassù il passato sembra lontanissimo, ma basta una telefonata per farlo tornare: dopo trent'anni di assenza, il padre in fin di vita vuole farsi perdonare e chiede un'ultima cena intorno al tavolo, “come una famiglia vera”. Con una voce attenta e sensibile, Marco Franzoso racconta attraverso una storia di legami profondi e illusioni infrante un'Italia che cambia all'improvviso. E dove l'unico modo per resistere è stringersi l'un l'altro, nonostante tutto. Per trovare le vie possibili di una riconciliazione tardiva.

Palazzokimbo



Piera Ventre

Neri Pozza

Prezzo – 18,00

Pagine – 432

Nella prima metà degli anni Settanta, Stella, detta a scuola stelladamore, col nome attaccato al cognome, ha un palazzo intero per madre. A Napoli, tutti lo chiamano Palazzokimbo per via dell'enorme insegna pubblicitaria che campeggia sul tetto. Chili e chili di ringhiere, porte blindate, chiavistelli... un clangore di ferro risuona per i suoi otto piani, fino alla cima, una distesa asfaltata e ricoperta di antenne, da cui si scorge tutta la città, compresa la striscia di mare dove si erge la Saint-Gobain, la vetreria proprietaria degli appartamenti in cui vive il personale della fabbrica. Settanta famiglie di operai, come il papà di Stella, e impiegati ed elettricisti che hanno a che fare con silice, ossidi, nitrati e amianto, e rientrano a casa coi vestiti che sopra i baveri sembra vi sia uno spolvero di talco. All'ottavo piano abita la famiglia D'Amore. Ci sono i genitori, zia Marina, la sorella signorina di papà, i nonni paterni, Stella e sua sorella Angela. C'è pure un gatto, battezzato Otto, per un semplice calcolo d'aggiunta. Tanti D'Amore, e ciascuno con un passo e una voce, un modo di sbattere le porte, di strascicare i piedi, di richiudere sportelli, di calibrare il volume della televisione. Quattro piani sotto vive la signora Zazzà, che calza sempre le pantofole, indossa una quantità di stracci variopinti e cela un segreto che nessuno conosce. Quando non si aggira per Palazzokimbo, Stella trascorre il tempo incantato della sua infanzia con Consiglia, l'amica del cuore coi capelli rossi che le sfiammano lampi sulle spalle, le guance accese e la lingua velenosa. Nel ventre di Palazzokimbo penetrano, però, anche i fatti di fuori, gli eventi terribili della fine degli anni Settanta: la deindustrializzazione, il rapimento Moro, la strage di Bologna... L'esistenza dignitosa della brulicante umanità di Palazzokimbo appare allora soltanto come una fugace parentesi, e l'infanzia incantata di Stella come un breve preludio alla consapevolezza dei guasti della vita che l'età adulta dona.



DOTTRYNA
Euroconference

*La soluzione autorale che va oltre
la "tradizionale" banca dati*